

Raccomandazione 197

RACCOMANDAZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 31 maggio 2006, nella sua novantacinquesima sessione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che queste proposte avrebbero assunto la forma di una raccomandazione allegata alla Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006 (di seguito «la Convenzione»),

adotta, oggi quindici giugno duemilasei, la seguente raccomandazione che verrà denominata Raccomandazione sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro del 2006.

I. POLITICA NAZIONALE

1. La politica nazionale elaborata in virtù dell'articolo 3 della Convenzione dovrebbe tenere conto della parte II della Convenzione (n. 155) sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori del 1981, come pure dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità rilevanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei governi in virtù di questa Convenzione.

II. SISTEMA NAZIONALE

2. Nello stabilire, mantenere, sviluppare progressivamente e riesaminare periodicamente il sistema nazionale di salute e di sicurezza sul lavoro definito all'articolo 1 b) della Convenzione, i Membri:

- a) dovrebbero tener conto degli strumenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) rilevanti per il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro elencati nell'allegato alla presente Raccomandazione, in particolare la Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981, la Convenzione (n. 81) sull'ispezione del lavoro del 1947 e la Convenzione (n. 129) sull'ispezione del lavoro (agricoltura) del 1969;
- b) possono estendere le consultazioni previste all'articolo 4 (1) della Convenzione ad altre parti interessate.

3. In vista della prevenzione delle lesioni e delle malattie professionali e dei decessi imputabili al lavoro, il sistema nazionale dovrebbe prevedere misure adeguate per la protezione di tutti i lavoratori, in particolare i lavoratori nei settori ad altro rischio e i lavoratori vulnerabili, come quelli dell'economia informale, i lavoratori migranti e i giovani lavoratori.

4. I Membri dovrebbero prendere misure per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, ivi compreso la loro salute riproduttiva.

5. Nel quadro della promozione di una cultura nazionale di prevenzione in materia di salute e di sicurezza come definita all'articolo 1 d) della Convenzione, i Membri dovrebbero cercare di:

¹ Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

- a) accrescere, sul luogo di lavoro e nel pubblico, la sensibilizzazione alle questioni di salute e di sicurezza sul lavoro attraverso campagne nazionali, a seconda dei casi, collegate alle iniziative sul luogo di lavoro e a quelle internazionali;
- b) promuovere meccanismi per fornire educazione e formazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro, in particolare per la direzione, per i dirigenti, per i lavoratori e per i loro rappresentanti, e per gli impiegati incaricati della salute e della sicurezza;
- c) introdurre, nei programmi di insegnamento e di formazione professionale, i concetti e, a seconda dei casi, le competenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
- d) facilitare lo scambio di statistiche e di dati sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro tra le autorità competenti, i datori di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti;
- e) dare informazioni e consigli ai datori di lavoro e ai lavoratori e alle loro rispettive organizzazioni, e promuovere o facilitare la cooperazione tra di loro per eliminare o, per quanto ragionevolmente praticabile, per ridurre al minimo i pericoli e i rischi legati al lavoro;
- f) promuovere, sul luogo di lavoro, l'instaurazione di politiche in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, la creazione di comitati congiunti di salute e di sicurezza e l'individuazione di rappresentanti dei lavoratori in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale;
- g) affrontare le limitazioni proprie delle micro, piccole e medie imprese come pure dei subappaltatori nell'applicazione delle politiche e della regolamentazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale.

6. I Membri dovrebbero promuovere un approccio sistemico alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, come quella esposta nei *Principi direttori relativi ai sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (ILO-OSH 2001)*.

III. PROGRAMMA NAZIONALE

7. Il programma nazionale di salute e di sicurezza sul lavoro definito all'articolo 1 c) della Convenzione dovrebbe essere basato sui principi della valutazione e della gestione dei pericoli e dei rischi, in particolare a livello del luogo di lavoro.

8. Il programma nazionale dovrebbe identificare le priorità di azione, che andrebbero riesaminate e aggiornate periodicamente.

9. Nell'elaborare e nel riesaminare il programma nazionale, i Membri possono estendere le consultazioni previste all'articolo 5 (1) della Convenzione ad altre parti interessate.

10. Per dare effetto alle disposizioni dell'articolo 5 della Convenzione, il programma nazionale dovrebbe promuovere attivamente misure e attività di prevenzione sul luogo di lavoro che comportino la partecipazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

11. Il programma nazionale di salute e di sicurezza sul lavoro andrebbe coordinato, a seconda dei casi, con gli altri programmi e piani nazionali, come quelli relativi alla sanità pubblica e allo sviluppo economico.

12. Nell'elaborare e nel riesaminare il programma nazionale, i Membri dovrebbero tener conto degli strumenti dell'ILO rilevanti per il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, elencati nell'allegato alla presente Raccomandazione, senza pregiudicare i propri obblighi a titolo delle convenzioni che essi hanno ratificato.

IV. PROFILO NAZIONALE

13. I Membri dovrebbero stabilire e aggiornare regolarmente un profilo nazionale che sintetizzi la situazione esistente in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, insieme ai progressi compiuti per realizzare un ambiente lavorativo sicuro e salubre. Questo profilo dovrebbe servire come base per l'elaborazione e il riesame del programma nazionale.

14. (1) Il profilo nazionale di salute e di sicurezza sul lavoro dovrebbe, a seconda dei casi, includere informazioni sugli elementi seguenti:

- a)* la legislazione, a seconda dei casi, i contratti collettivi, e ogni altro strumento rilevante in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
- b)* l'autorità o l'organismo, o le autorità o gli organismi, responsabili della salute e della sicurezza sul lavoro, nominati in conformità alla legislazione e alla prassi nazionale;
- c)* i meccanismi per assicurare il rispetto della legislazione nazionale, ivi compresi i sistemi di ispezione;
- d)* le misure per promuovere, a livello di impresa, la cooperazione tra la direzione, i lavoratori e i loro rappresentanti, in quanto elementi essenziali di prevenzione sul luogo di lavoro.
- e)* l'organo consultivo nazionale tripartito o gli organi consultivi nazionali tripartiti competenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
- f)* i servizi di informazione e i servizi consultivi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
- g)* l'offerta di una formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
- h)* servizi sanitari sul lavoro, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali;
- i)* la ricerca in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
- j)* il meccanismo di raccolta e di analisi dei dati sulle lesioni e sulle malattie professionali, tenendo conto degli strumenti dell'ILO rilevanti;
- k)* le disposizioni prese per la collaborazione tra i sistemi di assicurazione o di sicurezza sociale che coprono le lesioni e le malattie professionali;
- l)* i meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro nelle micro-impresе, nelle piccole e nelle medie impresе, e nell'economia informale.

(2) Inoltre, il profilo nazionale di salute e di sicurezza sul lavoro dovrebbe, a seconda dei casi, includere informazioni sugli elementi seguenti:

- a)* i meccanismi di coordinamento e di collaborazione a livello nazionale e a livello dell'impresa, con i meccanismi di riesame del programma nazionale;
- b)* le norme tecniche, le raccolte di direttive pratiche e le linee guida sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
- c)* i dispositivi di educazione e di sensibilizzazione, con le iniziative a carattere promozionale;
- d)* gli organismi tecnici, medici e scientifici specializzati, collegati ai diversi aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro, ivi compresi gli istituti di ricerca e i laboratori che si occupano di salute e di sicurezza sul lavoro;
- e)* il personale attivo nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro, come gli ispettori, i responsabili della salute e della sicurezza, e i medici e gli igienisti del lavoro;
- f)* le statistiche delle lesioni e delle malattie professionali;

- g)* le politiche e i programmi delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
- h)* le attività regolari o quelle in corso, relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro, ivi compresa la collaborazione internazionale;
- i)* le risorse finanziarie e budgetarie in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
- j)* i dati disponibili relativi alla demografia, all'alfabetizzazione, all'economia e all'occupazione, come pure ogni altra informazione rilevante.

V. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SCAMBIO INTERNAZIONALE DI INFORMAZIONI

15. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro dovrebbe:

- a)* facilitare la cooperazione tecnica internazionale nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro, per aiutare i paesi, in particolare quelli in via di sviluppo, a:
 - i)* rafforzare le proprie capacità di stabilire e di mantenere una cultura nazionale di prevenzione in materia di salute e di sicurezza;
 - ii)* promuovere un approccio sistemico alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - iii)* promuovere la ratifica, nel caso delle convenzioni, e l'applicazione degli strumenti dell'ILO rilevanti per il quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, elencati nell'allegato alla presente Raccomandazione;
- b)* facilitare lo scambio di informazioni sulle politiche nazionali ai sensi dell'articolo 1 a) della Convenzione, sui sistemi e sui programmi nazionali di salute e di sicurezza sul lavoro, ivi compreso sulle buone pratiche e sugli approcci innovanti, e sull'identificazione dei pericoli e dei rischi nuovi e emergenti sul luogo di lavoro;
- c)* fornire informazioni sui progressi conseguiti per realizzare un ambiente lavorativo sicuro e salubre.

VI. AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO

16. L'allegato alla presente Raccomandazione andrebbe riesaminato e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Ogni nuovo allegato così stabilito andrà adottato dal Consiglio di Amministrazione e sostituirà l'allegato precedente dopo la sua comunicazione ai Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro

ALLEGATO

STRUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO RILEVANTI PER IL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

I. CONVENZIONI

- Convenzione (n. 81) sull'ispezione del lavoro del 1947
- Convenzione (n. 115) sulla protezione contro le radiazioni del 1960
- Convenzione (n. 120) sull'igiene (commercio e uffici) del 1964
- Convenzione (n. 121) sulle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e di malattie professionali del 1964
- Convenzione (n. 129) sull'ispezione del lavoro (agricoltura) del 1969
- Convenzione (n. 139) sul cancro professionale del 1974
- Convenzione (n. 148) sull'ambiente di lavoro (inquinamento dell'aria, rumori e vibrazioni) del 1977
- Convenzione (n. 152) sulla salute e sulla sicurezza nelle operazioni portuali del 1979
- Convenzione (n. 155) sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori del 1981
- Convenzione (n. 161) sui servizi sanitari sul lavoro del 1985
- Convenzione (n. 162) sull'amianto del 1986
- Convenzione (n. 167) sulla sicurezza e sulla salute nelle costruzioni del 1988
- Convenzione (n. 170) sui prodotti chimici del 1990
- Convenzione (n. 174) sulla prevenzione degli incidenti industriali maggiori del 1993
- Convenzione (n. 176) sulla salute e sulla sicurezza nelle miniere del 1995
- Protocollo del 1995 relativo alla Convenzione (n. 81) sull'ispezione del lavoro del 1947
- Convenzione (n. 184) sulla salute e sulla sicurezza nell'agricoltura del 2001
- Protocollo (n. 155) del 2002 relativo alla Convenzione (n. 155) sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori del 1981

II. RACCOMANDAZIONI

- Raccomandazione (n. 81) sull'ispezione del lavoro del 1947
- Raccomandazione (n. 82) sull'ispezione del lavoro (miniere e trasporti) del 1947
- Raccomandazione (n. 97) sulla protezione della salute dei lavoratori del 1953
- Raccomandazione (n. 102) sui servizi sociali del 1956
- Raccomandazione (n. 114) sulla protezione contro le radiazioni del 1960
- Raccomandazione (n. 115) sull'alloggio dei lavoratori del 1961
- Raccomandazione (n. 120) sull'igiene (commercio e uffici) del 1964

Raccomandazione (n. 121) sulle prestazioni in caso di incidenti sul lavoro e di malattie professionali del 1964

Raccomandazione (n. 133) sull'ispezione del lavoro (agricoltura) del 1969

Raccomandazione (n. 147) sul cancro professionale del 1974

Raccomandazione (n. 156) sull'ambiente di lavoro (inquinamento dell'aria, rumori e vibrazioni) del 1977

Raccomandazione (n. 160) sulla sicurezza e sull'igiene nelle operazioni portuali del 1979

Raccomandazione (n. 164) sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori del 1981

Raccomandazione (n. 171) sui servizi sanitari sul lavoro del 1985

Raccomandazione (n. 172) sull'amianto del 1986

Raccomandazione (n. 175) sulla sicurezza e sulla salute nelle costruzioni del 1988

Raccomandazione (n. 177) sui prodotti chimici del 1990

Raccomandazione (n. 181) sulla prevenzione degli incidenti industriali maggiori del 1993

Raccomandazione (n. 183) sulla sicurezza e sulla salute nelle miniere del 1995

Raccomandazione (n. 192) sulla sicurezza e sulla salute nell'agricoltura del 2001

Raccomandazione (n. 194) sulla lista delle malattie professionali del 2002